



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

CONTRAPARTITO
AVV. ADAMO P.
AVV. MAGRO E.

R.G. 62/2017
Ill.mo G.L. Dott. Anna Travia
Udienza del 26/04/2017 ore 12.15

TRIBUNALE DI BELLUNO

- SEZ. LAVORO -



Funzionario Giudiziario
Antonio Cuspi

Nella causa in epigrafe, promossa da **ARRIGO ANDREA**, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti PIETRO ADAMO e EMILIO MAGRO con ricorso ex art. 414 c.p.c.

(ricorrente)

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588),

(resistente)

Le Amministrazioni resistenti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Belluno, rappresentate e difese ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott.ssa Isabella Ferruda, giusta delega del Direttore Generale USRV, ed elettivamente domiciliate presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in Venezia - Riva de Biasio, Santa Croce 1299, drve@postacert.istruzione.it; fax 041/2723120 (ai fini delle future comunicazioni di cancelleria), si costituiscono nel procedimento in epigrafe, depositando e scambiando la seguente

MEMORIA DIFENSIVA

Con atto notificato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, il ricorrente in epigrafe proponeva ricorso ex art. 414 cpc, al Tribunale di Belluno - Sezione Lavoro contro il MIUR, per sentire accolte le conclusioni ivi riportate.

In relazione al predetto ricorso, per quanto *ex adverso* dedotto e prodotto, se ne contesta la fondatezza osservando e deducendo quanto segue.

NECESSITA' DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

In via preliminare, considerati i possibili riflessi della decisione nei riguardi dei diritti dei terzi, si fa notare che non sembra che il presente ricorso sia stato notificato ai

controinteressati né con la procedura di cui all'art. 151 c.p.c., né con gli altri mezzi previsti dalla normativa vigente. Si chiede, pertanto, all'Ill.mo Giudice di voler disporre, ante discussione di causa, l'integrazione del contraddittorio ordinando la notifica del ricorso a tutti i controinteressati i quali, nella denegata ipotesi di favorevole decisione per la ricorrente, vedrebbero pregiudicate le proprie posizioni.

In proposito si tenga conto che, per far luogo all'ingresso nell'ambito territoriale richiesto dal ricorrente, nel caso di accoglimento del ricorso, l'Amministrazione dovrebbe "spostare" su altra provincia la titolarità di altro docente già soddisfatto nell'ambito territoriale medesimo. Tanto, per le doverose operazioni di compensazione tra le dotazioni organiche di ciascuna provincia, non superabili pena la determinazione di una situazione di esubero con notevole aggravio per l'Erario.

IN FATTO

Il docente ARRIGO ANDREA è stato immesso in ruolo il 1.9.2014 come docente di scuola Scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Belluno (**all. 1**).

Da allora, il docente presta servizio nella provincia di Belluno. Lo scorso anno scolastico, lo stesso ha poi presentato domanda di mobilità territoriale a livello nazionale partecipando, con un punteggio pari a 38 punti complessivi (+ 6 punti aggiuntivi valevoli per il comune di ricongiungimento) alla cd FASE B della mobilità e esprimendo, tra le prime preferenze, ambiti territoriali afferenti la regione Sicilia (**all. 2**). Ciò premesso, giova fin da ora evidenziare che, contrariamente a quanto asserito da controparte, l'Amministrazione ha operato nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente nonché dal CCNI sulla mobilità del personale scolastico per l'A.S. 2016/17, sottoscritto il 8.4.2016.

IN DIRITTO

Sul punto, si evidenzia la legittimità delle decisioni assunte da questa Amministrazione e si eccepisce e controdeduce quanto segue.

1. SULLA MOBILITA' STRAORDINARIA PER L'A.S. 2015/16

La legge 107/2015 ha previsto per l'anno 2016/2017 una procedura di mobilità straordinaria su scala nazionale estesa a tutti i docenti immessi in ruolo con qualsiasi

decorrenza come dispone il comma 108 dell'art. 1, alla cui stregua: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria **nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b)**, assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente**, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati."*

Tale disposizione ha avuto lo scopo di consentire ai docenti che potessero vantare una maggiore anzianità di ruolo di ottenere una sede in un diverso ambito territoriale, dal momento che costoro non avevano potuto concorrere sui posti resi disponibili per l'attuazione del piano assunzionale straordinario di cui alla legge 107/2015.

Conformemente, il **CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 8 aprile 2016, ha disciplinato nel dettaglio la materia**, prevedendo che le operazioni di mobilità si articolano in quattro distinte fasi (FASE A, FASE B, FASE C e FASE D), ciascuna

successiva all'altra, per cui ogni fase ha la precedenza sulla seguente, indipendentemente dal punteggio posseduto dagli aspiranti.

Più specificatamente, in merito alle operazioni di mobilità straordinaria, in sintesi si espongono le quattro fasi della procedura di mobilità per l'A.S. 2016/17:

1.1 FASE A -TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA

Tale fase si è articolata a sua volta in tre sottofasi:

- comunale (titolarità su scuola);
- provinciale (titolarità su scuola);
- passaggi di cattedra e di ruolo provinciali (titolarità su scuola).

Hanno partecipato a tale fase i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero, gli aventi diritto al rientro entro l'ottennio nella scuola o sede di precedente titolarità - che hanno potuto presentare domanda di mobilità **su scuola**, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GaE.

E' rientrato in tale fase anche il personale docente che aveva perso la titolarità della sede ai sensi dell'articolo 36 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, avendo svolto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Tale personale:

- ha partecipato alla mobilità a domanda per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di titolarità;
- ha potuto produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo triennale;
- se rimasto nella scuola di titolarità senza produrre domanda di trasferimento (o l'ha prodotta e non ha ottenuto il movimento) non ha perso la titolarità nella scuola.

- La FASE A ha riguardato anche i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase Zero ed A del piano assunzionale 2015/2016 i quali hanno ottenuto la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui avevano ottenuto quella provvisoria, secondo le procedure di cui al D.L.vo n. 297/1994. A tale riguardo si è proceduto all'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione potessero ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Tale personale:

- ha partecipato alla mobilità per acquisire la titolarità definitiva in una scuola degli ambiti della provincia di immissione in ruolo;
- ha potuto produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo triennale (anche senza aver superato l'anno di prova);
- non producendo domanda provinciale, si è visto assegnare una sede d'ufficio all'interno della provincia di assunzione;
- • - ha partecipato alla seconda sottofase della FASE A (provinciale, subito dopo quella comunale).

Inoltre, gli assunti il 15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 hanno avuto la facoltà di proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della fase D.

1.2FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DIRUOLO FUORI PROVINCIA PER I DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 2014/2015 (titolarità su scuola solo nel primo ambito); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA DEGLI ASSUNTI DA CONCORSO 2012 NELLE FASI B E C (titolarità solo su ambito).

Prima di eseguire la fase B della mobilità, si è proceduto all'assegnazione della sede definitiva, anche d'ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia in attesa di sede. Pertanto si è proceduto alle operazioni di trasferimento da fuori provincia e passaggi solo dopo la completa sistemazione, sia mediante
•
• trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.

Sono rientrati in questa fase dei movimenti tutti gli assunti entro l'a.s. 2014/2015 che hanno scelto di partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/2015.

Hanno partecipato inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale straordinario 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito (G.M.) del concorso di cui al D.D.G. 82/2012.

Prioritariamente, quindi, gli assunti entro l'a.s. 2014/2015 hanno potuto proporre istanza di mobilità (trasferimenti e passaggi) per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, hanno ottenuto la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente sono stati assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.

Successivamente i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015 in quanto inseriti nelle graduatorie di merito del Concorso 2012, hanno indicato l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia.

L'ambito di assegnazione definitiva è stato individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia stato il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. La titolarità è stata assegnata solo su ambito. In caso di non presentazione della domanda la mobilità è avvenuta d'ufficio considerando tutti gli ambiti territoriali della provincia. Anche la fase B si è articolata in tre sottofasi:

- trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/2015 (in deroga al vincolo triennale) con possibilità di ottenere la titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; dal successivo titolarità solo su ambito;
- passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali (il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è stato assegnato in

- titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti);
- assegnazione della sede definitiva nella provincia di assunzione docenti assunti da CONCORSO di cui al D.D.G. 82/ 2012 nel corso delle fasi B e C del piano straordinario (titolarità solo su ambito).

Inoltre, come per i docenti che hanno partecipato alla FASE A dei movimenti, era prevista la facoltà di proporre possibilità di proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della FASE D.

1.3 FASE C - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE DI SEDE DEFINITIVA - TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO

Si è svolta in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale per gli assunti da graduatorie ad esaurimento (GAE) nelle fasi B e C del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento hanno quindi tutti partecipato alla fase C dei movimenti prevista dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 per tutti gli ambiti nazionali. In caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità è stata effettuata d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda, la mobilità è avvenuta d'ufficio considerando tutti gli ambiti nazionali. La titolarità è stata assegnata solo su Ambito. Ha partecipato a questa fase il personale docente immesso in ruolo da graduatorie ad esaurimento (GaE) nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/2016, per tutti gli ambiti nazionali. La mobilità è avvenuta su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GaE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità è stata disposta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è stato indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.

A seguito della mobilità, i docenti sono stati assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui fosse il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Nella fase C l'ordine

delle operazioni dei movimenti, è stato il seguente: (cfr. ALLEGATO 1 al C.C.N.I. dell'8 aprile 2016):

a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 - precedenza, nell'ordine, per: disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92; personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92;

b1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 - genitori di disabile (precedenza per il genitore che assiste il figlio disabile con situazione di handicap anche "rivedibile"); qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;

b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 - del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 - assistenza a familiari (precedenza per assistenza al coniuge con situazione di handicap del disabile solo "permanente").

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.

Il figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità in qualità di referente unico ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse solo nel caso in cui partecipi alle operazioni relative alla fase dei movimenti; per le altre fasi (compresa la fase C) la precedenza nella mobilità prevista dalla legge 104/92 può essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a

presentare la domanda di mobilità. Il personale scolastico che intende assistere il familiare diverso dal coniuge e dal figlio ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 - precedenza per personale coniuge di militare o di categoria equiparata;

d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 - precedenza per personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;

e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è stato determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al C.C.N.I. dell'8 aprile 2016. L'ordine in cui sono state esaminate le richieste è stato dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è stata determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovevano indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito è avvenuta secondo la tabella di vicinanza allegata all'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016. Nel caso in cui i docenti non avessero indicato tutte le provincie, la domanda è stata compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non hanno presentato domanda sono stati trasferiti d'ufficio con punti 0 e sono stati trattati a partire dalla provincia di nomina.

1.4 FASE D - DOCENTI ASSUNTI NELLE FASI O E A (GAE E CONCORSO) E DA CONCORSO 2012 ASSUNTI NELLE FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO

Si è svolta in un'unica fase e ha riguardato i docenti assunti nelle fasi Zero e A (da GAE e da CONCORSO 2012) e i docenti assunti nelle fasi B e C da Concorso 2012.

Infatti gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi Zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge 107/2015 nonché da fasi B e C sempre del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del Concorso 2012 hanno potuto, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità è avvenuta secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato dagli interessati nelle istanze. A seguito della mobilità, i docenti sono stati assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui fosse il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Per i docenti che hanno potuto partecipare alla fase D dei movimenti previsti per l'a.s. 2016/2017 la domanda è stata facoltativa. Hanno potuto scegliere all'interno del modulo domanda da un minimo di 1 ambito territoriale e fino ad un massimo di 100; così anche per il numero di province. Il docente che ha espresso anche solo un ambito non è stato soggetto al trasferimento d'ufficio sugli altri ambiti non espresso e, qualora non abbia ottenuto il trasferimento per gli ambiti richiesti, è rimasto nella scuola ottenuta nella FASE A provinciale dei movimenti (la fase cui hanno preso parte i docenti assunti in fase Zero e A del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015) e B3 provinciale (destinato ai docenti assunti in fase B e C da graduatorie di merito del concorso 2012 del piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 107/2015). Il trasferimento interprovinciale soddisfatto ha annullato l'assegnazione della sede provinciale ottenuta nelle fasi A e B3. Semplificando, alla fase interprovinciale hanno partecipato i docenti che non erano "neoassunti", essendo stati nominati con contratto a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015. Alla fase "nazionale" hanno invece partecipato i docenti neo immessi in ruolo ai sensi della legge 107/2015, ovviamente nel rispetto delle preferenze espresse, del punteggio di graduatoria e delle precedenza spettanti.

Quanto alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, l'art. 8 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 ha previsto, al comma 1, che *"Le disponibilità per le operazioni di mobilità*

7

• territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.”.

Ai successivi commi 3 e 4 è stato previsto che fossero inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:

“a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

• b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema
• informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

• c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato ...” con la precisazione che “... dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7, commi 1, 2 e 3”, nonché che siano anche “... disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario...”.

Mentre al contrario, i commi 6 e 7, hanno disposto che “Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7, in relazione all'eventuale restituzione al ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all'inizio delle
• operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.”,
• né “... le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema

informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali...", neanche "... per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico."

Da ultimo, ai commi 9 e 10 è stato previsto che *"Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito"* e che *"gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C di cui all'art. 6."*

Quindi per espressa disposizione di legge e contrattuale è stato stabilito che i posti assegnati provvisoriamente ai soggetti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento potessero essere occupati dai docenti assunti in ruolo con decorrenza anteriore al 2015, mentre, gli immessi in ruolo dalle graduatorie dell'ultimo concorso ordinario (quello bandito con D.D.G. n. 82/2012) conservavano il posto ottenuto al momento dell'assunzione all'esito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017. Tale differente trattamento deve farsi risalire al particolare merito di chi è vincitore di una procedura concorsuale, che rappresenta lo strumento ordinario per accedere all'impiego, laddove le graduatorie ad esaurimento (graduatorie predisposte a seguito di concorso per soli titoli) raccolgono coloro che – seppure inseriti nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi – non avevano conseguito in forza di tale partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie l'immissione in ruolo, durante la validità (nel caso dei concorsi banditi nel 1999, più che decennale) delle predette graduatorie di merito. Si trattava – per coloro che, come la ricorrente, erano stati tratti dalle graduatorie ad esaurimento - di una ulteriore procedura nazionale, che

contemplava l'attribuzione di una diversa sede anche d'ufficio nel caso non vi fossero state disponibilità tra le province espresse. A tale riguardo si osserva come la mobilità straordinaria avvenuta per l'anno 2016/2017 avesse come possibili sedi di destinazioni gli ambiti territoriali, ovverosia delle circoscrizioni subprovinciali istituite ai sensi del comma 60 della legge 107/2015 a far data dalle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017.

1.5 SULLE SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

Quanto alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, l'art. 8 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 ha previsto, al comma 1, che *"Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali."*

Ai successivi commi 3 e 4 è stato previsto che fossero inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:

"a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato ..." con la precisazione che "... dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7, commi 1, 2 e 3", nonché che siano anche "... disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del

soprannumerario...". Mentre al contrario, i commi 6 e 7, hanno disposto che "Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7, in relazione all'eventuale restituzione al ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in data precedente all'inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi coerenti i tempi complessivi dei movimenti.", né "... le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali...", neanche "... per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico."

Da ultimo, ai commi 9 e 10 è stato previsto che "Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito" e che "gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C di cui all'art. 6.". Quindi per espressa disposizione di legge e contrattuale è stato stabilito che i posti assegnati provvisoriamente ai soggetti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento potessero essere occupati dai docenti assunti in ruolo con decorrenza anteriore al 2015, mentre, gli immessi in ruolo dalle graduatorie dell'ultimo concorso ordinario (quello bandito con D.D.G. n. 82/2012) conservavano il posto ottenuto al momento dell'assunzione all'esito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017. Tale differente trattamento deve farsi risalire al particolare merito di chi è vincitore di

una procedura concorsuale, che rappresenta lo strumento ordinario per accedere all'impiego, laddove le graduatorie ad esaurimento (graduatorie predisposte a seguito di concorso per soli titoli) raccolgono coloro che – seppure inseriti nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi – non avevano conseguito in forza di tale partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie l'immissione in ruolo, durante la validità (nel caso dei concorsi banditi nel 1999, più che decennale) delle predette graduatorie di merito. Si trattava – per coloro che, come la ricorrente, erano stati tratti dalle graduatorie ad esaurimento – di una ulteriore procedura nazionale, che contemplava l'attribuzione di una diversa sede anche d'ufficio nel caso non vi fossero state disponibilità tra le province espresse. A tale riguardo si osserva come la mobilità straordinaria avvenuta per l'anno 2016/2017 avesse come possibili sedi di destinazioni gli ambiti territoriali, ovverosia delle circoscrizioni subprovinciali istituite ai sensi del comma 60 della legge 107/2015 a far data dalle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017.

1.6 SUL CRITERIO DI ASSEGNAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI

Il CCNI sulla mobilità del personale scolastico per il 2016/2017 reca un criterio di assegnazione degli aspiranti agli ambiti che non è rappresentato esclusivamente dal punteggio posseduto. Dalla lettura delle disposizioni contrattuali pattizie, e in particolare del CCNI più volte citato relativo alla mobilità straordinaria per il personale docente per l'AS 2016/17, emerge come la mobilità sia avvenuta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e quindi che nell'assegnazione dei docenti agli ambiti desiderati ha assunto un particolare rilievo la loro collocazione nella gerarchia delle preferenze espresse dell'interessato. In sostanza, con riferimento ad ogni ambito territoriale, sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno espresso per primo tra le loro preferenze ed al termine di tale operazione coloro che sono stati soddisfatti sull'ambito da loro espresso come prima preferenza non sono stati più trattati; successivamente – con riguardo a ciascun ambito territoriale – sono stati graduati coloro che lo avessero espresso come secondo nella lista delle preferenze e che non fossero stati soddisfatti sulla prima preferenza espressa. Tale meccanismo è stato

ripetuto per tutti gli ambiti esprimibili sino a che non sono terminati o i soggetti da trattare ovvero i posti disponibili. In questa logica – che è stata peraltro convenuta dalle parti e che ricalca quanto fatto in occasione del piano straordinario di assunzioni e regolato dai commi 109 e 110 dell'art. 1 della legge 107/2015 - l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura. Ne consegue pertanto che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze.

2. SUL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE

Per quanto attiene più specificatamente al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, si evidenzia che l'Amministrazione ha operato nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo sulla mobilità del personale scolastico.

2.1. SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CCNI SULLA MOBILITA'

Più nel dettaglio, il CCNI sulla mobilità per l'A.S. 2016/17, nelle "NOTE COMUNI alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo", che fanno parte integrante del contratto stesso, recita testualmente: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali". Si noti come il significato di tale statuizione sia chiaro e non suscettibile di diversa interpretazione, comportando per l'Amministrazione l'obbligo di valutare il servizio prestato nelle suindicate scuole solo in presenza di determinate condizioni. Precisamente: il servizio

prestato nelle scuole secondarie paritarie non è mai valutabile ai fini della mobilità, in quanto non riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera; mentre per i docenti di infanzia e primaria il servizio prestato nella scuola paritaria primaria risulta valutabile, ai fini di interesse, solo se prestato entro il 31 agosto 2008. In sintesi, il servizio prestato nelle scuole paritarie è riconosciuto valido ai fini della mobilità, con le seguenti precisazioni:

- se svolto presso scuole dell'infanzia comunali: viene sempre valutato;
- se svolto presso le scuole primarie: viene valutato in presenza di determinate condizioni e cioè qualora prestato fino al 31.08.2008 e sempre che la scuola abbia mantenuto lo status di parificata congiuntamente a quello di paritaria;
- se svolto presso le scuole secondarie: non viene valutato in nessun caso (ipotesi che ricorre nel caso concreto).

Al riguardo, preme evidenziare che tali disposizioni sono state riconfermate anche dal CCNI per la mobilità per il prossimo A.S. 2017/18, il quale, nelle cd. NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI, specifica ulteriormente: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

- a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiamo mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
- b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;
- c) nelle scuole secondarie pareggiate".

2.2. SUL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PARITA' SCOLASTICA

Prima di tracciare un breve quadro normativo sulla materia, si osserva che le suindicate disposizioni contrattuali previste dal CCNI sulla mobilità sono perfettamente conformi alla normativa attualmente vigente nonché ai principi generali dell'ordinamento.

Al riguardo, si rammenta che materia sulla parità scolastica è disciplinata per la prima volta dalla legge n. 62 del 10.03.2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che all'art. 1, comma 1, recita: "Il

sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita". La ratio legis della suddetta Legge, come quella della successiva legge 3 febbraio 2007, n. 26 ("conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5.12.2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione dei mutui") è quella di operare un riordino complessivo della materia delle scuole non statali fino al allora esistenti , facendole confluire nelle due uniche figure di: scuola paritaria e scuola non paritaria. E questo, ovviamente, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione, che, in particolare nel II° comma, recita: "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi" ; mentre al III° comma statuisce: "La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali".

Non c'è dubbio che, già dal tenore letterale del dettato costituzionale, appare in modo incontrovertibile che le disposizioni di rango primario sulla parità scolastica, nel delineare i requisiti che le scuole private devono possedere per ottenere la parità, nonché i diritti e i doveri delle stesse, devono assicurare alle scuole non statali:

- 1) la piena libertà, compresa quella di assumere una tendenza ideologica precisa;
- 2) un trattamento scolastico ai suoi alunni che sia equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

In ossequio al dettato costituzionale, il legislatore ordinario ha previsto che i piani di studio e l'offerta formativa destinata agli alunni delle scuole paritarie siano in linea con i programmi ministeriali onde permettere alle scuole paritarie il rilascio di validi titoli di studio equipollenti a quelli rilasciati dalle scuole statali.

In altri termini, il concetto di "parità scolastica" comporta una equiparazione con le scuole statali riferita unicamente al trattamento e alla carriera scolastica degli alunni delle scuole paritarie rispetto a quello degli alunni delle scuole statali, ma non può certo riferirsi anche al trattamento e alla carriera giuridica degli insegnanti.

D'altra parte, è un fatto incontrovertibile che la legge 62/2000 e la successiva legge 27/2006 non disciplinano né trattano in alcun modo la materia relativa alla carriera del personale che vi presta servizio, o al sistema di reclutamento, né tanto meno contengono alcuna disposizione in merito ai termini e alle modalità di valutazione dei servizi resi dal personale dipendente (docente e non docente) siano essi svolti da addetti assunti a tempo determinato o indeterminato.

Giova ribadire che obiettivo della riforma è quello del riordino complessivo della materia attinente l'istituzione e il funzionamento delle scuole non statali, in vista della piena equiparazione della carriera scolastica degli alunni delle paritarie, riconducendo le scuole non statali in una delle due figure: scuola paritaria e scuola non paritaria, pena la cessazione della scuola.

Né alcun rilievo può essere attribuito, ai fini della presente causa, alla legge 20.08.2001 n. 333, con la quale è stato convertito il D.L. n. 255/2001 recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'A.S. 2001/2002".

Sul punto, risulta del tutto inconferente il riferimento all'art. 2 della suindicata legge che, al comma 2, rubricato: "Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente", prevede: "Il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento). I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Dalla lettura della suindicata norma eccezionale, e come tale di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione analogica o estensiva, appare in maniera del tutto evidente che il riferimento e la possibilità di valutazione dei servizi prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie riguarda unicamente il caso del personale docente supplente inserito all'interno della graduatoria permanente (ora graduatoria ad esaurimento) nel momento in cui provveda ad aggiornare il punteggio maturato e, quindi, la propria posizione nell'ambito della graduatoria del personale supplente.

In altri termini, il riferimento e la possibilità del riconoscimento e della conseguente valutazione del servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie è valido esclusivamente per il personale inserito in GAE, non ancora immesso in ruolo, al solo fine dell'aggiornamento del proprio punteggio all'interno della graduatoria e nell'ambito delle operazioni triennali di aggiornamento delle GAE.

Del resto, ciò si evince in modo immediato e inequivocabile anche dalla semplice lettura testuale della stessa rubrica del suindicato art. 2: "Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente".

Conformemente all'impianto normativo sopra delineato, la recente Legge 107/2016, recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti", nell'introdurre una completa e organica riforma dell'intero sistema scolastico, compreso le procedure di reclutamento del personale e della carriera del personale docente statale, nulla ha disposto sul punto, confermando con ciò l'impostazione contenuta nel testo unico sull'istruzione n. 297/1994 nonché nella normativa speciale in materia di parità scolastica.

Parallelamente, anche le numerose disposizioni di rango secondario - contrariamente a quanto asserito da controparte - ribadiscono il concetto di parità scolastica inteso nel senso sopra precisato (esempio CM 163/200, DM 267/2007, DM 83/2008). Né potrebbe essere diversamente.

Ad abundantiam, si cita la C.M. n. 65 del 9/2/1996 che, alla lettera D richiama la Delibera della Sezione del Controllo della Corte dei Conti n. 743 del 24/7/1977 nella

quale viene precisato che: "Il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento dei servizi pregressi è che questi siano stati prestati esclusivamente nell'ambito di un rapporto istituito direttamente con lo Stato e non già di un servizio reso nell'interesse dello Stato medesimo".

2.3. SULL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PARITARIA

Certamente, la differenza sostanziale più evidente tra scuola statale e scuola paritaria è rappresentata dal fatto incontrovertibile che il reclutamento e quindi l'accesso del personale scolastico nell'ambito della scuola statale avviene sempre e unicamente mediante lo scorrimento di graduatorie pubbliche, senza che intervenga al riguardo alcuna scelta discrezionale della P.A.: l'Amministrazione scolastica ha sempre il dovere di attenersi comunque all'ordine della graduatoria sulla base della quale il lavoratore viene individuato, in applicazione di criteri predeterminati dal legislatore e valevoli in modo uniforme sull'intero territorio nazionale e in assenza di alcun margine di discrezionalità.

Al contrario, l'accesso all'insegnamento nella scuola paritaria avviene attraverso procedure che hanno palese e innegabile carattere privatistico (es. tramite presentazione di curriculum e/o effettuazione di colloqui, o altro), che derivano dal fatto che datore di lavoro, in questo caso, non è lo Stato ma, appunto un ente privato, il quale può operare liberamente e in modo del tutto discrezionale.

E' un dato assodato e innegabile che ogni datore di lavoro privato, e quindi anche il cd gestore di una scuola privata (ancorché paritaria) agisce in maniera diversa dalla Amministrazione pubblica, in condizioni assolutamente svincolate dai rigidi limiti imposti al datore di lavoro pubblico, potendo liberamente assumere i propri dipendenti, in piena autonomia e, quindi, potendo assumere chiunque.

Ciò significa ancora che il servizio svolto dal personale addetto presso una scuola privata, ancorché parificata, non è riconducibile al DLgs. 165/2001 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e che il

relativo rapporto di lavoro non è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola, ma dalla contrattazione collettiva del settore privato.

Al riguardo, è appena il caso di soffermarsi brevemente sulla circostanza che la vigente contrattazione collettiva del settore privato, tra l'altro, consente ancora espressamente ai gestori delle scuole paritarie la possibilità di conferire incarichi a personale privo di abilitazione.

Da ciò deriva che, molto frequentemente, il personale docente addetto nelle scuole private - ancorché paritarie - è tuttora spesso sprovvisto della abilitazione all'insegnamento, titolo indispensabile invece ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola statale.

Pertanto, non può assumere alcun rilievo la circostanza che la più recente contrattazione collettiva del settore "scuola non statale" preveda che l'insegnante assunto nella scuola paritaria debba essere, di regola, in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento.

Infatti, come sopra precisato, al datore di lavoro privato non viene anche richiesta l'adozione delle specifiche e rigide procedure di reclutamento previste nel sistema di reclutamento nella scuola pubblica, che rispondono a criteri predeterminati a monte dal legislatore e valevoli in modo uniforme per ogni istituzione scolastica statale.

Ne consegue che il reclutamento del personale docente (e non docente) in una scuola privata, pur paritaria, avviene sempre al di fuori delle regole pubblicistiche che governano l'accesso dei dipendenti nella scuola pubblica (es. graduatorie; rispetto delle singole posizioni degli aspiranti nelle graduatorie stesse; criteri per l'aggiornamento dei punteggi, ecc.) e soprattutto, risponde alle specifiche e peculiari regole che ogni singola scuola privata, nell'ambito della autonomia riconosciuta, può adottare in piena e assoluta discrezionalità.

Di tali distinguo ha tenuto conto sia il T.U. 297/1994, art. 485 per quanto riguarda la ricostruzione di carriera sia la contrattazione collettiva (in specie, per quanto attiene l'A.S. 2016/17, il CCNI dell'8.4.2016 - Note Comuni alle tabella dei trasferimenti a

domanda e d'ufficio della scuole dell'infanzia, primaria, secondaria ed artistica e del personale educativo, per quanto riguarda la mobilità) sia la recente Legge 107/2016, recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti", che nell'introdurre una completa e organica riforma dell'intero sistema scolastico e delle stesse procedure di reclutamento, nulla ha disposto sul punto, confermando con ciò l'impostazione contenuta nel testo unico sull'istruzione n. 297/1996 e le successive modifiche nonché nella normativa speciale in materia di parità scolastica.

Dalle considerazioni sopra esposte, ne consegue che la normativa speciale in materia di parità scolastica nulla ha innovato per quanto riguarda la valutazione e/o il riconoscimento dei servizi utili ai fini della carriera e, di conseguenza, della mobilità, rimanendo in vigore, come unica normativa di riferimento:

- il T.U- 297/1994, art. 485 per quanto riguarda la materia attinente la ricostruzione di carriera del personale dipendente;
- la contrattazione collettiva, per quanto riguarda la materia in ordine alla mobilità.

Alla luce della presente trattazione, appare altresì del tutto evidente che le disposizioni contenute nel contratto collettivo dell'8.4.2016 sono del tutto conformi alla normativa attualmente vigente e che, conseguentemente, non può essere mosso alcun rilievo all'operato posto in essere dalla Amministrazione resistente.

In ogni caso, sul punto, si ritiene utile ricordare che la Suprema Corte di legittimità ha costantemente affermato come "I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sempre sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operata dai contraenti, anche per quanto concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche" (

in tal senso, ex multis, Cass. Civ. sez. lavoro 18.09.2031, n. 21268; cass. 19.12.2008, n. 29829; Cass. 10.03.2009, n. 5726).

Numerose le pronunce giurisprudenziali a sostegno della tesi della Amministrazione. Si citano, ex multis, le recentissime pronunce emesse in esito a ricorsi aventi identici petitum e causa pretendi, ex multis: decreto di rigetto n. 979 del 02.12.2016 e n. 271 del 4.4.2017 del Tribunale di Belluno; decreto di rigetto n. 7710 del 31.12.2016 del Tribunale di Venezia; decreto di rigetto n. 7712 del 31.12.2016 del Tribunale di Venezia; decreto di rigetto n. 1274 del 11.02.2017 del Tribunale di Bologna.

Tornando all'interessato, si eccepisce che l'ufficio scolastico di Belluno, con riferimento alla domanda di mobilità del ricorrente, correttamente non ha valutato i servizi preruolo prestati dallo stesso nelle scuole paritarie in quanto non riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera, ma ha valutato specificatamente i seguenti servizi:

- 1) 1 anno di servizio di ruolo: punti 6;
- 2) 4 anni di preruolo: punti 12;
- 3) 1 anno di ruolo su sostegno: punti 6;
- 4) 3 anni di preruolo su sostegno: punti 9;
- 5) Corsi di perfezionamento: 5 punti;
- 6) Ricongiungimento familiare: 6 punti;

Oltre a questi, l'Ufficio ha riconosciuto gli altri servizi prestati e gli altri punteggi dichiarati, con una valutazione complessiva di 38 punti + 6 punti per il ricongiungimento familiare.

In altri termini, il docente ha prestato servizio in una scuola paritaria di secondo grado e conseguentemente, tali servizi non sono valutabili per la ricostruzione della carriera; questo implica che non sono valutabili neanche per il calcolo del preruolo per la mobilità.

In ogni caso, si fa notare che controparte, avverso tale valutazione del punteggio così determinato dalla Amministrazione non ha presentato alcun reclamo in ordine alla valutazione del punteggio né altra segnalazione agli uffici competenti.

Preme rilevare, infatti, l'art. 17 del CCNI concernente la mobilità per l'A.S. 2016/17 prevede espressamente che avverso le graduatorie, la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, ciascun interessato possa presentare apposito reclamo nel termine di 10 dalla notifica del punteggio assegnato.

Si riporta il comma 1 dell'art. 17 sopracitato: *"Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi".*

Ebbene, non soltanto il sig. Arrigo non ha presentato alcun reclamo nelle modalità e nei termini previsti, ma nemmeno successivamente ha inoltrato alcuna segnalazione o chiesto alcun chiarimento agli uffici competenti: appare palese, pertanto, che l'odierno ricorrente non ha mai contestato prima d'ora la valutazione effettuata dall'USP di Belluno, il quale ufficio, peraltro, ha effettuato la valutazione di quanto dichiarato dal docente sulla base delle disposizioni contenute nel CCNI più volte citato, attribuendo allo stesso il punteggio complessivo di 38 punti.

Si precisa, comunque, che i docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella provincia di Catania con punteggio inferiore a quello posseduto dell'odierno ricorrente, usufruiscono delle precedenza previste dal C.C.N.I..

Giova puntualizzare, inoltre che sono state trasferite in provincia di Catania due docenti appartenenti alla fase B, entrambe in possesso di precedenza previste dal C.C.N.I., con i punteggi di 76 (Condorelli) e 75 (Mingiardi) assegnate sull'Ambito Sicilia 0008, le quali, evidentemente hanno espresso prioritariamente Ambiti afferenti a questa Provincia (vedi art. 6 del C.C.N.I. Fase C).

Il Prof. Arrigo ha invece espresso le prime 10 preferenze per province diverse da Catania. Solo a partire dall'11^ preferenza inizia l'elencazione degli Ambiti di Catania secondo il seguente ordine: Sicilia Ambito 0006, 0009, 0010, 0007, 0008.

In ogni caso si osserva che non è dato comprendere sulla base di quali tabelle di valutazione il ricorrente pretenda gli sia attribuito un punteggio complessivo pari a 87 punti (pag. 3 del ricorso)!

Comunque si aggiunge che anche se fosse stato possibile attribuire al ricorrente tale punteggio, il docente non avrebbe potuto ottenere l'assegnazione della negli ambiti territoriali di Catania in quanto il medesimo ha espresso prioritariamente sedi afferenti a Province diverse da Catania.

Né l'odierno ricorrente ha dimostrato reale interesse e volontà di avvicinarsi al luogo di residenza familiare, attraverso la cd. mobilità annuale: non risulta, infatti che lo stesso abbia presentato domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione.

Per quanto attiene la situazione di altri docenti che avrebbero scavalcato l'odierno ricorrente, si eccepisce che gli stessi:

- 1) hanno partecipato ad una fase precedente della mobilità, oppure
- 2) pur avendo partecipato alla medesima fase del ricorrente, hanno indicato l'ambito territoriale ottenuto in una posizione piu' avanzata nell'ordine delle preferenze espresse, oppure beneficiavano di precedenza.

A tal proposito, si evidenzia che i posti assegnati ai docenti che hanno partecipato alla successiva fase D della mobilità o a quelli che hanno favorevolmente attivato la procedura conciliativa si sono resi liberi e vacanti, per effetto di altrettanti movimenti in uscita, in un momento successivo alla conclusione della fase dei movimenti cui ha partecipato l'odierno ricorrente.

SULL'INFONDATEZZA DELLE DOMANDE RISARCITORIE AVVERSARIE

Per quanto concerne, poi, le avversarie specifiche domande di risarcimento danni formulate, tanto in via autonoma quanto in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno, le Amministrazioni resistenti ne contestano fermamente la fondatezza e l'ammissibilità, chiedendone pertanto l'integrale reiezione, per i seguenti motivi.

Infatti, alla luce delle suesposte considerazioni, risultano naturalmente del tutto infondate, in fatto ed in diritto, le richieste di risarcimento del danno avanzate da controparte atteso che il ricorrente, in primo luogo, non vanta alcun diritto al trasferimento.

Come noto, ogni domanda di risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto.

Tuttavia, dalla lettura del ricorso introduttivo, le argomentazioni formulate sul punto da controparte appaiono assolutamente generiche e vaghe.

Infatti, il risarcimento del danno postula, pur sempre, la presenza di tutti i presupposti di cui all'articolo 2043 del codice civile nonché la prova puntuale del danno sofferto e cioè della perdita di diritti che erano già nel patrimonio dell'interessato. In particolare, tale perdita deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso.

Sul punto, non può non osservarsi che **parte ricorrente già prestava stabilmente servizio nella provincia di Belluno ormai da qualche anno, avendo egli assunto servizio in una scuola della provincia di Belluno a decorrere dal 1 settembre 2014.**

E questo per effetto di una propria decisione assolutamente spontanea e volontaria e non certo per effetto di un provvedimento unilaterale proveniente dalla Amministrazione.

In altri termini, il ricorrente - in modo del tutto intenzionale e spontaneo - già nel settembre 2014, aveva sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con la consapevolezza dell'eventualità reale che la permanenza nella provincia di Belluno poteva protrarsi anche diversi anni.

Pertanto, non può ora lo stesso imputare al MIUR il mancato ritorno in Sicilia, in quanto la decisione di stabilirsi a Belluno - che risale al 2014 - è da attribuirsi unicamente ad una sua scelta volontaria.

Né appare che controparte abbia comunque, cercato un ulteriore avvicinamento, attraverso l'attivazione della procedura di assegnazione provvisoria o di utilizzazione.

Da ciò si evince il comportamento contraddittorio di controparte che pretenderebbe di imputare alla amministrazione resistente un "allontanamento" dalla città natale, quando, invece tale allontanamento è da accollarsi esclusivamente alle sue decisioni. Da ciò, risulta ancora più evidente l'infondatezza di fatto e di diritto di quanto asserito da controparte.

Pertanto, non può che contestarsi fermamente l'affermazione di controparte che parla di *"assegnazione in una sede dislocata così tanto lontana...."*, considerando che non è certo stato il MIUR a disporre l'assegnazione del prof. Arrigo il primo settembre 2014 a Belluno !

Inoltre, non ci si può esimere dal rilevare come, in ogni caso, le quantificazioni individuate dall'avverso patrocinio appiano immediatamente, sprovviste come sono dell'indicazione di un qualsivoglia parametro di quantificazione per quanto indicativo, assolutamente da rigettare in quanto generiche ed indeterminate, nonché formulate secondo un quantum palesemente immotivato. Pertanto si contesta la quantificazione del danno così come formulata da controparte.

Quanto agli asseriti danni non patrimoniali – in realtà inesistenti - si osserva brevemente, al fine di dimostrarne l'inesistenza e la non debenza, quanto segue.

In punto di danni morali e, in generale, non patrimoniali, ci si limita a rilevare, nel contestare le infondate osservazioni avversarie e la domanda di parte ricorrente volta alla condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del relativo importo, da quantificarsi in via equitativa, che controparte non fornisce, anche in questo caso, la minima prova della sussistenza dello stesso e dei suoi elementi costitutivi.

Al riguardo, invero, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che "il danno morale non è voce risarcibile ex se in via automatica, dovendo invece colui che agisce in giudizio comunque allegarne gli elementi costitutivi: l'unica differenza rispetto ai danni meramente patrimoniali attiene, infatti, unicamente al successivo profilo della

quantificazione del quantum debeatur, che può essere stabilito dal giudice anche il meccanismo semplificativo dell'equità" (TAR Catania, Sez. II, sent. 70/2015 – doc. 29).

E, ancora, la giurisprudenza ritiene anche che "il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto allorché, come nel caso di specie, non sia stata fornita una prova "adequata" della sussistenza di significative conseguenze dannose eziologicamente ricollegabili, sul piano personale e morale, alla lesione dei valori fondamentali della persona. Grava sul danneggiato l'onere di provare ... tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, ossia l'evento dannoso, la condotta, la colpa, il nesso di causalità" (TAR Bolzano, sent. n. 245/2015 – doc. 30).

Inoltre, la giurisprudenza ritiene anche, correttamente, che "la liquidazione equitativa del giudice non può tradursi in uno strumento di soccorso nei confronti del danneggiato che abbia ommesso di allegare e provare il danno, né può consentire di derogare alla regola della necessaria personalizzazione del danno, con particolare riguardo al danno morale che, pertanto, deve essere liquidato in una mera percentuale del danno biologico" (TAR Roma, Sez. III; sent. n. 10741/2013 – doc. 31).

Ora, dalla combinazione del contenuto della citata giurisprudenza emerge che, nel caso di specie, in cui, si ricorda, come si è dimostrato, non vi è di fatto stata alcuna lesione di valori fondamentali della persona umana, parte ricorrente non ha in alcun modo fornito prova alcuna dell'effettiva sussistenza dei differenti elementi costitutivi del danno non patrimoniale rivendicato.

Ne discende che, pertanto, in assenza di danno biologico patito da parte ricorrente, nonché in assenza della dimostrazione degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale domandato, quest'ultimo è da ritenersi inesistente e, comunque, non risarcibile, stante l'assenza, riconosciuta proprio da parte ricorrente, del pregiudizio biologico su cui fondare, in percentuale, un'eventuale – solo per ipotesi, ovviamente – quantificazione del danno morale.

Nulla è dovuto, pertanto, per mancanza di prova degli elementi costitutivi, e per mancanza del danno biologico prodromico alla sua eventuale quantificazione, da parte dell'Amministrazione resistente, a parte ricorrente, in punto di danni non patrimoniali.

Nulla è dovuto, più specificamente, oltre che in punto di danno morale, anche in punto di danno esistenziale. Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza è conforme nel sottolineare che "mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare a-reddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni" (Cons. Stato, Sez. V., 4628/2016) (doc. 32). Non è chi non veda, dunque, come l'infondatezza dell'avversaria pretesa sia assolutamente palese.

Concludendo, dai rilievi ora effettuati, alla luce dell'assenza radicale di qualsiasi forma di danno risarcibile, per assenza dei suoi elementi costitutivi, consegue che non è dovuto alcunché al ricorrente, da parte dell'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento del danno.

Conseguentemente, le Amministrazioni resistenti contestano fermamente la fondatezza e l'ammissibilità delle avversarie domande di risarcimento danni, chiedendone pertanto l'integrale reiezione.

Infine, non ci si può esimere dal rilevare come, in ogni caso, le quantificazioni individuate dall'avverso patrocinio appiano immediatamente, sprovviste come sono dell'indicazione di un qualsivoglia parametro di quantificazione per quanto indicativo, assolutamente da rigettare in quanto generiche ed indeterminate, nonché formulate secondo un quantum palesemente immotivato.

Concludendo, quanto sopra dedotto ed eccepito consente di ritenere infondate le pretese di parte ricorrente, in quanto prive di fondamento in fatto e in diritto nonché di confermare la legittimità e la correttezza dell'operato posto in essere dall'Amministrazione.

Tutto ciò premesso, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche in via istruttoria ulteriore documentazione, l'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito

- Ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati;
- Rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

- 1) Stato matricolare
- 2) domanda di mobilità interprovinciale

Salvis iuribus
Belluno, 12/04/2017

Il Funzionario incaricato

Dott.ssa Isabella Ferruda



Il Dirigente

Dott. Domenico Martino



